



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

VERBALE

N. 3 DEL 16.12.2015

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015

Addì sedici del mese di dicembre, anno 2015, alle ore 11,00, presso la Residenza Municipale di Cassano Spinola, si sono riuniti, previa regolare convocazione inoltrata a tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL, in data 4.12.2015 prot. n. 3857, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale per proseguire l'avviato confronto, in data 24.03.2015, la cui trattativa si è svolta attraverso incontri successivi, per le motivazioni in premessa e al fine raggiungimento di soluzioni condivise sulle materie oggetto della presente contrattazione.

Sono presenti:

Per la Delegazione Pubblica

Sig.ra Domenica Dr.ssa La Pepa - Segretario comunale- f.f. di Presidente
Sig. Andrea Rag. Campi - Responsabile Area Finanziaria
Sig. Giovanni Alliano - Vice-Sindaco

Per la delegazione Sindacale - OO.SS territoriali

Sig.ra Claudia Stinco - rappresentante sindacale della FP CGIL
Sig. Elio Balistrieri - UIL-FPL

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Sig. Giacomo Arch. Tofalo - RSU comunale

Sono assenti tutte le altre OO.SS territoriali firmatarie del CCNL biennio 2008-2009, per il personale non dirigente del comparto delle Regioni ed Enti Locali, stipulato in data 31.07.2009, regolarmente convocate.

Le parti come sopra costituite

Premesso che:

- in data 24.3.2015, veniva avviata, la premessa di contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa agli anni 2014-2015 - parte economica, ripresa in data 31.03.2015, di cui al verbale n. 1, conclusasi con la sottoscrizione della stessa, relativamente alla destinazione delle risorse 2014, mediante la sola firma tecnica della R.S.U. e la seguente dichiarazione a verbale delle OO.SS. territoriali presenti, per i tagli apportati ai fondi per la produttività anni 2012 e successivi: "La parte sindacale conferma la sua non condivisione del taglio unilaterale operato dall'Amministrazione al fondo 2012 e successivi, Dichiarava fin d'ora che LA SOLA RSU apporrà, alla presente ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2015, come per gli anni 2012 e successivi, a favore del personale dell'ente; firma tecnica, al solo fine di consentire l'erogazione delle spettanze in tempi brevi, essendo l'annualità riferita a periodo concluso e le prestazioni del personale già rese da tempo e che hanno garantito il livello e la qualità dei servizi ai cittadini del Comune di Cassano Spinola.

La parte sindacale ritiene che il taglio unilaterale alle risorse del fondo rischia di mettere in discussione il livello dei servizi erogati e stigmatizza un'impostazione normativa che scarica solo sui SALARI DEI lavoratori e sul livello dei servizi ai cittadini le riduzioni di spesa a cui gli Enti sono chiamati a far fronte rispetto alla situazione di crisi economica del Paese.

PER LE MOTIVAZIONI SUESTOSSE, LA FP CGIL, LA UIL-FPL NON FIRMANO L'ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015 *2014*

- con il medesimo verbale, la delegazione sindacale e la RSU, si dichiaravano:

a) concordi sulla proposta della delegazione trattante pubblica, di rinvio della contrattazione decentrata integrativa - anno 2015, a causa del superamento del vigente limite della spesa complessiva di personale, di cui all'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, riferito al triennio 2011-2013) che per il Comune di Cassano Spinola è pari ad € 337.510,66, come certificato dal responsabile dell'area finanziaria, previo confronto con l'Amministrazione comunale con l'obiettivo di trovare, in tempi brevi, idonee soluzioni, atte a salvaguardare tutti i livelli retributivi ed accessori del personale dipendente dell'Ente, valorizzando la professionalità, proponendo inoltre l'attivazione dell'ampliamento della convenzione di segreteria in essere, al fine di ridurre la causa dello sfioramento della spesa di cui sopra (dovuta alla revoca della convenzione di segreteria da parte di alcuni enti), nonostante la cessazione a novembre 2014 di n.1 dipendente dell'Ente, deceduta;

b) non concordi sull'intendimento della parte trattante pubblica di sospendere, temporaneamente, le indennità contrattuali di salario accessorio, ai dipendenti del comune, a causa dello sfioramento di spesa di cui sopra, riservandosi, in caso di loro sospensione, tutte le azioni a tutela dei diritti contrattuali dei dipendenti. Ribadisce, pertanto, l'invito a provvedere, in tempi strettissimi, all'attivazione delle convenzioni come sopra specificate, al fine di non danneggiare i dipendenti e a salvaguardia dei servizi dagli stessi garantiti che potrebbero essere compromessi con lo stato di agitazione e azioni di natura legale.

- con deliberazione n. 19 del 15.04.2015, la Giunta comunale:

a) prendeva atto dei rilievi formulati dalla parte delegante sindacale, di cui al verbale n. 1 del 31.03.2015;

b) approvava la preintesa di CCDI - parte economica 2014, di cui al verbale delle delegazioni trattanti, del 31.03.2015 e autorizzava il Segretario comunale alla sottoscrizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCDI), parte economica - anno 2014, dando atto del rinvio della CCDI anno 2015;

c) disponeva, nelle more della stipulazione del C.C.D.I. per l'anno 2015, la sospensione delle indennità previste nel C.C.D.I. 2014, ad eccezione dell'indennità di rischio e di quanto facente parte del maturato economico (liquidato mensilmente con il Trattamento stipendiale), fatto salvo, naturalmente, i compensi spettanti per le prestazioni rese dal personale fino alla data di sottoscrizione definitiva della contrattazione.

- in data 19.05.2015, veniva sottoscritto il Contratto del Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), relativamente alla destinazione delle risorse accessorie anno 2014, dalla parte delegante pubblica, nella persona del Segretario comunale - Presidente, a ciò autorizzato con propria deliberazione n. 19 del 15.04.2015 e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), con firma tecnica, data dell'indisponibilità a sottoscrivere dell'OO.SS. FP CGIL parte delegante sindacale, per le motivazioni contenute nella dichiarazione a verbale e in calce alla relativa preintesa di contrattazione.

- successivamente, a seguito di sollecitazioni delle OO.SS e conseguente intesa siglata dalle delegazioni trattanti, in data 16.03.2015, l'Amministrazione comunale, con deliberazione n. 37 del 4.07.2015, dettava direttive alla delegazione trattante pubblica per lo svolgimento della negoziazione preordinata alla sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2015 - parte economica, stabilendo: a) di confermare gli istituti già da tempo consolidati in questo Comune (di carattere fissi e ricorrenti), quali: indennità di turno, indennità di reperibilità, di disagio e indennità per specifiche responsabilità, al fine di consentire lo svolgimento di tutti quei servizi che nella contrattazione stessa risultano contemplati, per meglio fronteggiare le esigenze dell'Ente, nonché la produttività collettiva, connessa a specifici obiettivi e progetti assegnati al personale, nel

rispetto dei criteri di cui alla CCDI siglata il 19.05.2015 nell'ambito delle risorse a tale titolo assegnate per l'anno 2014, pari a complessivi € 36.979,92, di cui al prospetto allegato alla determinazione del Segretario comunale n. 1 del 16.03.2015 a cui va aggiunto l'incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, somma allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP.;

b) di prevedere, nell'ambito della produttività collettiva, connessa a specifici obiettivi e progetti assegnati al personale dipendente, che il riconoscimento dei premi non segua il criterio della erogazione a pioggia, ma si basi su valutazioni effettive del personale dipendente;

Dato atto che in data 24.11.2015, alle ore 9,30, regolarmente convocate, riprendevano le trattative e che a conclusione dei lavori:

la parte trattante sindacale

Ribadiva le posizioni precedentemente espresse, nelle dichiarazioni "a verbale", già agli atti. **Richiedeva** all'Amministrazione di:

- verificare la quantificazione della RLA, in base alle disposizioni del CCNL del comparto di tutto il personale cessato.

- di utilizzare una quota delle risorse del Fondo, indicativamente pari ad € 1.400,00, per finanziare l'attivazione delle progressioni economiche orizzontali, secondo i criteri previsti dal CCNL del comparto, al fine di attivare i seguenti passaggi: n. 2 da B4 a B5, n. 1 da C3 a C4;

Proponeva, visto l'od.g. dell'incontro che oltre alla contrattazione 2015 prevede la discussione sulla bozza di regolamento comunale di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (incentivi l.p.p.) per il futuro, di negoziare in sedute separate e specifiche, l'utilizzo del trattamento accessorio, che richiede particolare attenzione ed esame, dalle altre materie oggetto di contrattazione decentrata;

Chiedeva di avere prima in visione una bozza del regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale concernente la disciplina per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna e l'innovazione, al fine della definizione dei relativi criteri, oggetto di contrattazione, ai sensi della nuova disciplina di cui al combinato disposto dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall'art. 13 bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

il Presidente della parte trattante pubblica

- disponeva di sottoporre, quanto richiesto ed emerso dalle trattative, all'attenzione dell'Amministrazione comunale, al fine di giungere, ad una possibile conclusione positiva del negoziato nel rispetto delle norme contrattuali oltre che nel rispetto dei vincoli comunque derivanti dalle seguenti vigenti norme di legge, ribadendo le criticità sopra esposte del Comune di cassano Spinola:

- art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto, altresì, obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., che prevede, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento;

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accompagnamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ai sensi del quale, a decorrere dal 1.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, restando pertanto acquisiti nel fondo 2015 i tagli operati nel 2014 (concernenti i tagli operati nel periodo 2011-2014), sia per effetto del contenimento delle risorse entro il tetto del fondo anno 2010, sia per effetto della riduzione per cessazione di personale in servizio.

- riferiva che il Fondo confermato, in via provvisoria, dalla Giunta comunale, nell'importo di € 36.979,92, pari a quello del 2014, contemplava le suddette decurtazioni rispettivamente nell'importo di € 156,75 ed € 193,61 pari a 1/12 della detrazione annua (di € 2.323,35), quale rateo riferito alla data di cessazione di n. 1 dipendente nel novembre 2014.

- dava mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale - RSU, per l'invio alla parte trattante sindacale, della bozza di regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna e l'innovazione.

Tutto ciò premesso, nella seduta odierna

il Presidente della parte trattante pubblica

Rappresenta il Fondo 2015 rideterminato con deliberazione G.C. n. 58 del 9.12.2015, nell'importo complessivo di € 38.424,65, come riportato nell'art. 3 della bozza di preintesa in esame, registrando: un incremento delle risorse stabili di € 3.574,47, in conseguenza del recupero della retribuzione individuale di Anzianità (R.I.A.), di n. 3 dipendenti cessati dal servizio a far data dal 2000, non considerate, nell'importo esatto, nei CCDI dei pregressi anni, oltre all'adeguamento, in misura annua, della RIA inerente la dipendente cessata dal servizio in data 16.11.2014, per improvviso decesso, al netto delle decurtazioni avvenute nel 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis, 1° e 2° periodo, quest'ultima rapportata all'intero anno, in considerazione della riduzione di una unità del personale in servizio nell'anno 2015, anziché pari al rateo di 1/12 del 2014.

Riferisce, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione di cui alle su citate deliberazione G.C. n. 37 del 4.07.2015 e n. 58 del 9.12.2015

- l'avvenuto adeguamento, in ragione annua, pari ad € 2.323,35 della decurtazione anno 2014, di € 193,61, pari a 1/12 in rapporto al periodo di cessazione;

- la destinazione di € 58,45, (n. 1 un mese + il rateo di tredicesima), di risorse stabili, al netto degli oneri accessori, per il riconoscimento di n. 1 progressione economica orizzontale, precisamente da C3 a C4, con decorrenza 1.12.2015, per dimostrata capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, per il maggiore impegno e arricchimento professionale plurimo richiesto e conseguito attraverso corsi di formazione relativamente allo svolgimento di nuove tipologie operative (collegate ai servizi demografici) nell'ambito del profilo di appartenenza, in conseguenza dell'improvviso decesso dell'addetta e mancata copertura del posto per superati limiti di spesa del personale, previa valutazione), naturalmente previa valutazione secondo il sistema vigente con particolare riferimento ai suddetti elementi;

- di contenere l'utilizzo delle risorse, entro l'importo del fondo utilizzato e certificato, nel 2014, per le motivazioni sopra esposte.

Alla luce di quanto sopra,

La parte trattante sindacale

- chiede la conferma per l'anno 2015 di tutti gli istituti contrattuali così come definiti nei precedenti accordi decentrati oltre che nel loro livello economico, compresa la produttività;

- concorda sui criteri e le percentuali di ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna (con la parte pubblica);

- la destinazione delle risorse del Fondo 2015, come da tabella riportata nell'art. 3 della bozza di preintesa esaminata, nell'importo pari all'anno 2014, destinando l'economie di spesa, per mancato utilizzo di quota parte delle risorse decentrate, all'incremento del fondo 2016, nel rispetto della vigente normativa in materia.

- i criteri e le percentuali di ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna (commi 7-bis e 7-ter dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) di cui alla bozza di regolamento comunale, da approvare.

- Non è d'accordo in merito alla scelta della parte pubblica di limitare a n. 1 le progressioni economiche orizzontali da avviare all'1.12.2015.

Dichiara, pertanto, anche alla luce dei tagli apportati dall'Amministrazione sul fondo 2015 in merito all'economie di spesa dei precedenti anni, a cui si aggiunge la miglioramento del taglio di cui alla L. 122/2010 relativo a n. 1 cessazione intervenuta nel novembre 2014, riportata all'intero anno sul fondo 2015 (nonostante la legge di Stabilità 2015 abbia stabilito, per l'anno 2015, la non conferma del taglio dei fondi a fronte delle cessazioni del personale previste dall'art. 9 comma 2 bis della legge di cui sopra) e non in proporzione ad 1/12, di confermare (vista la determinazione della parte pubblica a non confermare la sola riduzione di 1/12 del taglio ma di estenderlo ai 12/12 sul fondo 2015, diminuendo così il salario accessorio a disposizione del personale dipendente) il contenuto della dichiarazione messa a verbale e in calce al CCDI anno 2014 con le debite integrazioni e modifiche, come nelle precedenti contrattazioni a partire dal 2012, riportata in premessa e in calce alla seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo e la conseguente indisponibilità a sottoscrivere il relativo CCDI, cui sarà apposta la sola firma tecnica della RSU.

Al termine dei lavori sottoscrittivi, pertanto, la presente ipotesi di contratto decentrato - annualità economica 2015 la parte trattante pubblica, nella persona del Presidente e la sola RSU, con firma tecnica,

per la delegazione pubblica

Domenica Dr.ssa La Pepa-Presidente

per la RSU.
Giacomo Arch. Totale

per le Organizzazioni Sindacali
Claudia Spino - F.P. CGIL
Elio Balistieri - UIL-FPL

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente e al personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

**ART. 2
VIGENZA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto concerne la parte economica per l'anno 2015. Le disposizioni contrattuali citate sottoscritte rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di una nuova intesa, restando, se in contrasto con il presente accordo, le dovute modifiche.

ART. 3

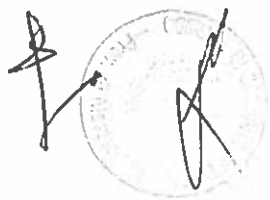
QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI ANNO 2015

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

2. Le parti prendono atto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'ex art. 15 del CCNL dell'1/4/1999, così come modificato e integrato dal CCNL del 5.10.2001, dal CCNL del 22.1.2004, dal CCNL del 9.5.2006 e dal CCNL del 11/04/2008, per l'anno 2014, risultano rideterminate dall'ente, in complessive € 38.424,65, a seguito del recupero della retribuzione individuale di anzianità (RIA) al netto delle decurtazioni operate nel 2014, in attuazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e s.m., l'0 e 2° periodo, quest'ultima riportata all'intero anno e non a 1/12 dell'anno 2014, come meglio specificato nella sottostante tabella:

**A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ- 31
CO. 2 CCNL 22.01.2004**

articolo	descrizione	Importo
Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999	Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario dal 1999	197,79
Art.15, comma 1, lett.a) CCNL 1/4/99	Importi fondi art.31, co.2, lett. a) b)(c)(d)(e) CCNL 6.7.1995, art. 2 ccnl 16.7.96 eventuali economie part-time L. 662/96, straordinario e VII e VIII qualifiche	20.424,55
Art.15, comma 1, lett.b) CCNL 1/4/99	Eventuali risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico accessorio ex art.32 CCNL 6.7.95 e art.3 CCNL 16.7.96	1.740,45
Art.15, comma 1, lett.c) CCNL 1/4/99	Eventuali risparmi di gestione anno 1998 ex art.32 CCNL 6.7.95 e art.3 CCNL 16.7.96	917,00



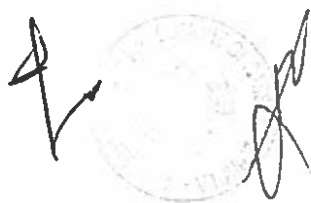
articolo	descrizione	Importo
Art.15, comma 1, lett.f) CCNL 1/4/99	Riassorbimento trattamenti economici difformi	=====
Art.15, comma 1, lett.g) CCNL 1/4/99	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED	3.098,74
Art.15, comma 1, lett.h) CCNL 1/4/99	Risorse destinate alla corrispondenza dell'indennità di	=====
Art.15, comma 1, lett.i) CCNL 1/4/99	Minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti qualifica dirigenziale.	=====
Art.15, comma 1, lett.j) CCNL 1/4/99	Importo pari allo 0,52% del monte salari 1997	786,75
Art.15, comma 1, lett.l) CCNL 1/4/99	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti del comparto	=====
Art.15, comma 5, CCNL 1/4/99	Incremento dotazioni organiche	=====
Art.4, comma 1, CCNL 5/10/2001	Incremento dell'1,1% del monte salari 1999	1.664,27
Art.4, comma 2, CCNL 5/10/2001	Aumento annuale derivante dalla retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2009	2.489,16
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003		
Art.32, comma 1 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001,	1.206,62
Art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 del monte salari anno 2001 (confermato da dichiarazione congiunta n.1 al CCNL del 9.05.2006)	973,08
Art.4, comma 1, CCNL 09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	1.882,00
Art.8, comma 2, CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 dello 0,7% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%	=====
Art.34 comma 4 CCNL 22/01/04- dich. congiunta n. 18 CCNL 22/01/04	Progressione personale cessato o passato di categoria anno 2014 (a carico del bilancio)	=====
CCNL 05/10/01 art. 4 c. 2	RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 1/1/2000 (n. 4)	3.708,77
TOTALE RISORSE STABILI		39.089,18

B) RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI - ART. 31, co. 3 CCNL 22.01.04

importo	descrizione
==	Quota degli introiti derivanti ex art.43 legge 449/1997, per contratti di sponsorizzazione, servizi a pagamento a favore di soggetti privati per servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o per prestazioni a pagamento non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
==	Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi
==	Economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time
==	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 92 D.Lgs. n. 163/2006)
==	Risparmi straordinario di cui all'art. 14
==	Eventuale incremento sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità
1.815,57	Per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.
==	(In sede di concertazione) Quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, a favore dei messi notificatori stessi
==	Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spese personale ed e.c.(entrate correnti) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8) Oppure Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c.> 25% (rispetto del comma 7 e 8)
==	Incremento dall'anno 2008 fino ad un massimo dello 0,30% dello 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%
==	Non applicato per il rispetto del limite di spesa del personale (non superiore alla spesa del anno 2004)
1.815,57	TOTALE RISORSE VARIABILI
40.904,75	TOTALE RISORSE (A+B)
156,75	DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 1°PERIODO Decurtazione del fondo, risorse variabili, per rispetto limite del 2010 (somma utilizzata e certificata per l'anno 2010 € 37.173,53)
2.323,35	DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 2° PERIODO (n. 1 cessazione per l'intera annualità)
2.480,10	TOTALE DECURTAZIONI Di cui e 2.365,02 dalle risorse stabili e 115,08 dalle risorse variabili
36.724,16	TOTALE RISORSE STABILI (al netto quota parte decurtazione)

[Handwritten signatures and initials]

TOTALE RISORSE VARIABILI	1.700,49
TOTALE RISORSE 2015	38.424,65
ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO:	
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006	
(somma alllocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP).Importo suscettibile di variazione in quanto definibile a consuntivo, in fase di liquidazione.	2.751,28
TOTALE	



**ART. 4
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015**

1. Le parti convengono di utilizzare le risorse per l'anno 2015, come riportato nella sottostante tabella, nel rispetto dei criteri definiti con il CCDI siglato il 15.03.2006 e successivi nonchè, per quanto compatibili con la vigente normativa, e secondo i criteri convenuti in questa sede:

B) UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMUNE DI CASSANO SPINOLA

ANNO 2015

DESCRIZIONE	IMPORTO €
Progressioni economiche orizzontali al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4 (quota annua P.E.0 n. 1 cessato)	16.067,55
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 30.06.2015	58,45
Indennità di comparto	3.858,78
Indennità aggiuntiva personale nidi (art. 31 CCNL 14/9/00)	-
Incremento indennità personale educativo (art. 6 CCNL 5/10/01)	-
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22/1/04) x 3B	1.080,00
Indennità di Reperibilità (art. 17,co. 2 lett. d CCNL 1/4/1999)	3.164,20
Indennità per attività disagiate (art. 17,co. 2 lett. e CCNL 1/4/1999)	1.727,00
Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/9/00)	-
Specifiche responsabilità (art. 17, co. 2 lett. f 1./4/1999- art. 36 CCNL 22/1/04) * n. 2 dipendenti Cat. C 1500,00 + 1200,00	2.700,00
Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/00)	
Indennità Responsabile ufficiale di stato civile	
Incentivi spec. disp. di legge (incentivo progettazione interna, tributi, ecc.)	*
Produttività individuale e collettiva (art. 17 c. 2 lett. a CCNL 1/4/99 –art. 37 CCNL 22.01.2004)	8.323,94
TOTALE	36.979,92
Economie destinate ad incrementare il Fondo 2016 (38.424,65 – 35.979,92)	2.444,73
* incentivo per la progettazione interna, di cui all'art. 92, co, 5 del D.Lgs. n. 164/2006 e s.m.i, suscettibile di variazione a consuntivo. Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP :	€ 2.751,28

A) RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'utilizzo del fondo a tutto il 31/12/2014, risultante dall'applicazione di quanto sancito dai CCDI precedenti, è pari ad € 16.067,55, al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4, di € 1.752,00, per cessazione di n. 1 dipendente, intervenuta a decorrere dal 16.11.2014, a cui si aggiunge la somma di € 58,45, pari ad 1/12 compreso rateo tredicesimo, per l'attivazione di n. 1 progressione economica orizzontale, da categoria C3 a C4, prevista per l'anno 2015, con decorrenza 1.12.2015 in conformità alle linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale, impartite con deliberazioni G.C. n. 37 del 4.07.2015 E n. 58 del 9.12.2015.

La progressione economica si realizza nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 31.03.1999, secondo la metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti in vigore presso l'ente.

B) RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2015 le quote dell'indennità di comparto, finanziate con risorse decentrate stabili, ammontano a complessive € 3.858,78. Alla corrispondenza si provvede per 12 mensilità ai sensi dell'art. 33 del CCNL 31.3.1999 e nella misura di cui alla tabella allegata al CCNL del 22/01/2004 e trova imputazione nell'apposito intervento relativo al trattamento economico del personale medesimo. L'erogazione dell'indennità avviene con lo stipendio.

C) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio in attuazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che presta la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (utilizzo attrezzature o contatto con particolari materiali/rischi).

L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Area, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente, nell'importo lordo mensile di € 30,00 ai sensi dell'art. 41 CCNL 22.1.2004, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e per le assenze dovute a riposo compensativo, donazione sangue e infortunio ed è ridotta di 1/26 per ogni giorno di assenza (ferie, riposi, malattia, ecc.).

I profili professionali a cui viene attribuita detta indennità sono:

- Necroforo
 - Operatori ecologici
 - Operai che utilizzano decespugliatore, tagliaerba ecc..
- Le relative risorse stanziate ammontano a complessive € 1.080,00 (30,00 x 12 x n.3 operai).

D) UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1/04/199 comma 2 lettera e) è consentito riconoscere una apposita indennità a dipendenti di categoria A), B) e C) che svolgono attività lavorative disagiate.

Le risorse destinate a finanziare detta indennità ammontano ad € 1.727,00

L'indennità di disagio è riconosciuta a coloro che effettuano prestazioni di lavoro:

- con orari particolarmente disagiati, anche per l'improgrammabilità degli interventi, connessi in particolare allo svolgimento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità e dell'orario di servizio, in assenza di turnazione o con esposizione o in condizioni logistiche e ambientali difficili, con particolare esposizione diretta agli agenti atmosferici (per servizio sgombero e allontanamento della neve, spargimento sale e controllo della circolazione stradale, relativamente al periodo novembre-marzo, per l'attività di protezione civile, per fronteggiare emergenze non programabili, attività di assistenza agli organi istituzionali, servizio vigilanza funerari)

L'indennità è determinata, in misura mensile di :

- € 61,975, per il periodo novembre-marzo, per n. 3 operai;
- € 25,823, per il periodo novembre-marzo, per n. 1 agente di polizia municipale.

- € 25,823 a chiamata, per il personale esterno ed interno per il disagio di cui ai fattori sopra elencati ad eccezione del servizio neve.

L'indennità è erogata, per l'effettiva esposizione al disagio dovuta alla presenza dei sopra elencati fattori nel limite delle risorse a ciò destinate, dal Responsabile dell'area finanziaria, addetto al servizio paghe, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze, su certificazione del Responsabile di Area.

E) RISORSE PER REPERIBILITÀ

Il servizio di reperibilità consiste in turni di reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati con il criterio della rotazione dal Responsabile di area in modo da garantire la disponibilità di pronto intervento in caso di situazione di emergenza. In caso di chiamata il dipendente interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti (nell'art.23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

I turni di reperibilità con l'individuazione del dipendente che deve assicurare il servizio, sono fissati mensilmente dal Responsabile dell'Area di appartenenza. Il dipendente non può effettuare il servizio per più di 6 volte al mese.

L'art.23 del CCNL del 14.9.2000 ("code contrattuali"), integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, ha definito, il compenso, in € 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. I compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (1/3 di € 10,32) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 7 o 38 bis, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità

F) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CONNESSE A COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

L'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 del CCNL 9/05/2006, prevede che al personale appartenente alle categorie B-C-D, con esclusione di quello incaricato di posizione organizzativa, cui sono attribuite specifiche responsabilità, può essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

In applicazione dell'art. 4, co. 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i valori e i criteri per la corrispondenza di tale indennità

Le parti hanno convenuto a conferma di quanto stabilito nel CCDI 2006/2009, sopra citato, di attribuire le seguenti indennità ai dipendenti Sigg., per procedimenti di particolare complessità con adozione di atti aventi valenza esterna:

- Paola S. Spinetti – Istruttore area amministrativa cat. C € 1.500,00
- Andrea Lombardo – agente di P.M. cat. C € 1.200,00

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

G) RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE

Le risorse, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale, sono preventivate nell'importo di € 2.751,28, salvo conguaglio a consuntivo e concorrono all'incentivazione della progettazione interna, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

Tale risorsa, variabile, non è prevista nel fondo, in quanto è inserita nelle previsioni di spesa delle relative Opere Pubbliche, ascritte negli appositi interventi di bilancio.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall'art. 13 bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, nel rispetto dei criteri e modalità adottati nella bozza di regolamento comunale, in procinto di approvazione, come concordato dalle parti trattanti

H) RISORSE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'utilizzo delle risorse (art. 17 CCNL 1.4.1999- artt. 34-35-36 e 37 del CCNL 22.01.2004), è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati attraverso il sistema di valutazione vigente, adottato dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate a compensare le performance individuali, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dei n. 5 dipendenti che concorrono alla ripartizione, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti istituti contrattuali e ammontano ad € 8.323,94.

Tali risorse, vengono erogate a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del risultato conseguito, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente, in misura parametrata alla categoria e al punteggio ottenuto in base al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall'Amministrazione comunale nel Piano degli Obiettivi e della performance 2015/2017, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 26.08.2015.

Non si procede all'assegnazione dell'incentivo al personale che ha ottenuto una valutazione individuale complessiva inferiore a 60/100.

ART. 5 DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

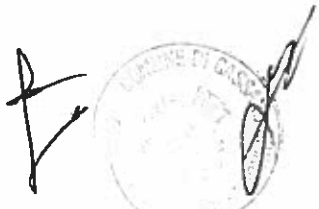
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2015 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro € 3.622,85.

2. Il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, di eventi straordinari e/o calamità naturali viene compensato con risorse di bilancio per la parte non finanziata e che non trova copertura nel fondo entro i limiti delle previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa di personale. Le ore residue danno luogo a riposo compensativo.

3. I limiti massimi individuali di straordinario sono disciplinati dal comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 integrato dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000.

4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono, di norma, dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.



DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE

LA PARTE SINDACALE conferma di non condividere il taglio unilaterale operato dall'Amministrazione al fondo 2012 e successivi, oltre alla ulteriore decurtazione su 12 mesi apportata al Fondo 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 2° periodo (per n. 1 cessato con decorrenza 16.11.2014, riportata all'intero anno per il 2015, anziché a quella operata al fondo 2014, pari ad 1/12) non applicabile al fondo 2015 ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, che non ha confermato il taglio ex Legge 122/2010 dei fondi decentrati dal 2015, a fronte delle cessazioni dal servizio del personale.

Dichiara fin d'ora che LA SOLA RSU apporrà, alla presente ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2015, come per gli anni 2012 e successivi, a favore del personale dell'ente, firma tecnica, al solo fine di consentire l'erogazione delle spettanze in tempi brevi, essendo l'annualità riferita a periodo concluso e le prestazioni del personale già rese da tempo e che hanno garantito il livello e la qualità dei servizi ai cittadini del Comune di Cassano Spinola. La parte sindacale ritiene che il taglio unilaterale alle risorse del fondo rischia di mettere in discussione il livello dei servizi erogati e stigmatizza un'impostazione normativa, peraltro recepita e applicata dalla Parte Pubblica in modo irragionevole ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa di cui sopra (si veda l'ulteriore taglio pari ad euro 2.323,35 del fondo 2015, anziché di euro 350,36 a causa di cessazione del 16/11/2014 in un anno, il 2015, in cui la Legge di Stabilità 2015 non prevede l'applicazione di tale taglio, precedentemente previsto dalla Legge 122/2010) che scarica solo sui SALARI DEI lavoratori e sul livello dei servizi ai cittadini le riduzioni di spesa a cui gli Enti sono chiamati a far fronte rispetto alla situazione di crisi economica del Paese. PER LE MOTIVAZIONI SUESTO, LA FP CGIL e LA UIL-FPL NON FIRMANO L'ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015, con riserva di tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente nelle sedi deputate.